Alcuni reati in materia di ARMI , MUNIZIONI ED ESPLOSIVI

(eventualmente correlati anche a talune forme di bracconaggio)

FATTISPECIE DI REATO	NORMA SANZIONAT. PENALE	NOTE
Omessa denuncia della detenzione di armi , munizioni o materie esplodenti di ogni genere all'Autorità di PS, come prescritto dall' art. 38 TULPS (R.D. 773/31)	Art.697 , 1° comma, Cod. Pen.	Ai sensi dell'art.97 del R.D.635/40 (Reg.Esec.TULPS) è ammessa la detenzione (soggetta a denuncia di possesso) di : -max 1500 cartucce per fucile da caccia caricate a polvere; -max 200 cartucce cariche per pistola o rivoltella; -max 5 kg. in peso netto di polvere da sparo; dal totale massimo della polvere detenibile va comunque detratto il quantitativo presente nelle cartucce confezionate che si detengono. Per quantitativi superiori occorre licenza di deposito prefettizia (violazione sanzionata da art. 678 C.P.). Chi possiede armi regolarmente denunziate non è tenuto alla denuncia del quantitativo di cartucce a pallini sino a 1000 unità (art. 26 l.110/75); va denunciata l'eccedenza tra 1000 e 1500 cartucce a pallini ed ogni munizione a palla unica, nonché qualunque quantitativo di polvere da sparo. L'art. 57 del Reg. Esec. TULPS (R.D. 635/40) dispone la denuncia di armi, munizioni e materie esplodenti anche alle persone munite di licenza di porto d'armi. **(Dal 1/7/2011 il termine per la denuncia è di 72 ore dalla acquisizione della materiale disponibilità; art. 3 D.Lgs. 204/2010)**
Omessa denuncia, da parte di soggetto non detentore, della presenza in luogo da lui abitato della presenza di armi o munizioni	Art.697, 2° comma, Cod. Pen.	
Mancata diligenza nella custodia delle armi e degli esplosivi	Art. 20 Legge 110/75	Il luogo di custodia deve fornire "adeguate garanzie di sicurezza" (art. 3 D. Lgs. In vigore dal 1/7/2011 che integra art. 38 TULPS)
-Consegna a minorenni, a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, di armi, munizioni o esplosivi diversi da giocattoli pirici. -Omesse cautele nella custodia delle armi, delle munizioni e degli esplosivi per impedire che le persone di cui sopra se ne impossessino agevolmente.	Art. 20-Bis Legge 110/75	
Detenzione abusiva di armi comuni da sparo o relative munizioni	Art. 697, 1° comma, Cod. Pen. Art.14 Legge 497/74	
Alterazione armi (ad es.: filettatura per silenziatore, taglio calcio , taglio canna senza invio al Bando di Prova)	Art.3 Legge 110/75	Aumento delle potenzialità d'offesa di un'arma o renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento (arresto facoltativo in flagranza, ex art. 381, 2° c.-lett. m) del CPP. Contattare il PM di turno)
Detenzione armi o canne clandestine (prive dei prescritti contrassegni, numeri e sigle, o non catalogate), o loro porto in luogo pubblico.	Art. 23, e succ. mod. , Legge 110/75	Per detenzione, cessione o porto, in flagranza, di armi clandestine arresto obbligatorio, ex art. 380, 2° c.- lett.g) del CPP. Contattare il PM di turno.
Cancellazione, alterazione o contraffazione numero di matricola dell'arma e altri segni distintivi.	Art. 23, e succ. mod. , Legge 110/75	

Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose	Art. 703 Cod. Pen.	Cassaz. Sez. I penale con sent. In ud. 19 settembre 2007, dep. 15 ottobre 2007, n. 38001, Renzi, rv. 237734, ha affermato il principio di diritto cosi' massimato (modificando precedente orientamento): "La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione, sancito dall'art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato previsto dall'art. 703 cod. pen. (accensione ed esplosioni pericolose)".
Detenzione abusiva, vendita o cessione, di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, o esplosivi	Art. 2 legge 895/67 (come sost. da art. 10 Legge 497/74)	In flagranza di delitto non colposo, arresto obbligatorio, ex art. 380,2° c.-lett.g) del CPP. Contattare il PM di turno.
Porto abusivo di armi comuni da sparo in luogo pubblico o aperto al pubblico	Artt. 12 e 14 Legge 497/74 (che modificano artt. 4 e 7 Legge 895/67)	Per una sola arma arresto facoltativo; contattare il PM di turno. In flagranza di porto abusivo di più armi comuni da sparo arresto obbligatorio (art. 380, 2° c.-lett. g) del CPP; contattare PM di turno.
Omessa comunicazione all'autorità di PS della variazione del luogo di detenzione delle armi e munizioni denunciate	Art.58 R.D.635/40	
Porto di balestra in luogo pubblico senza giustificato motivo	Art.45, 2° c., R.D. 635/40 art. 4, 2° c., Legge 18/4/1975 n.110	Si intende vietato il porto di frecce con punta non ogivale, a lame fisse o retrattili o ad arpione, non considerate utili a fini sportivi (Circ. Min. Interno 16/12/1995 - Gazz. Uff. n. 26 del 1/2/1996)
Introduzione non autorizzata, da parte di privati, di armi o esplosivi in parchi o riserve naturali	Artt. 11, 3° c.-lett. f) + art. 30, 1° c. , Legge 394/91	
Omessa denuncia di furto o smarrimento delle armi, parti di esse od esplosivi	Art. 20, 3°c. , Legge 110/75	
Omessa consegna all'autorità di PS di armi o parti di esse rinvenute	Art. 20, 5°c., Legge 110/75	Fatte salve sanzioni penali su detenzione o porto abusivo
Porto, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.	Art. 4 Legge 110/75	
Fabbricazione non autorizzata esplosivi non riconosciuti	Art, 24, 1° c. , Legge 110/75	Arresto facoltativo in flagranza, ex art. 381, 2° c.-lett. m) del CPP. Contattare il PM di turno.

Note:

I **fucili ad aria compressa** con ridotta capacità offensiva (proiettili con energia cinetica all'origine sino a 7.5 joule) non richiedono autorizzazioni di pubblica sicurezza od obbligo di denuncia di possesso, ma devono essere acquistati, trasportati ed utilizzati da maggiorenni, purché non in luoghi pubblici , ma limitatamente alla propria abitazione o a poligoni di tiro; cessione e comodato tra maggiorenni con scrittura privata. I minorenni, e solo in luoghi privati e poligoni, devono essere assistiti da maggiorenni nell'impiego.
Sono fucili ad aria compressa da considerarsi tali ai fini autorizzativi e penali quelli con proiettili che erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule (ad es. con una velocità iniziale superiore a 175 metri al secondo, all'uscita della canna,per un pallino cal. 4,5 mm.); v.decreto del Ministero dell'Interno 9/8/2001 n. 362, per le cui violazioni si applica (art. 16) la sanzione amministrativa in misura ridotta pari ad € 1032,00.
Nessuna arma ad aria compressa rientra nel novero di quelle autorizzate per la caccia dall'art. 13 (sanz da succ. art. 30, 1°c.-lett.h) della Legge 157/92.

Secondo l'art. 22 della legge n. 110 del 18 aprile 1975 "**non è consentita la locazione o il comodato delle armi** di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge," (armi da guerra e armi comuni da sparo-N.D.R.) "salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomandatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo". La presa in prestito di armi da caccia per molti giorni è soggetta a comunicazione all'autorità di PS, ex art. 38 TULPS.

Per effetto del D**. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204** "*Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi*", **a partire dal 1 luglio 2011**, sono state introdotte nella normativa, tra molte altre, anche le seguenti precisazioni o novità:
-Caricatori: esclusi dal novero delle parti d'arma.
-Munizioni: nel concetto di munizione vengono inserite le palle, gli inneschi i bossoli, ma non si introduce un obbligo di denuncia di questi componenti, essendone assoggettate le sole "munizioni finite".
-Denuncia di armi, loro parti o munizioni: si precisa che va presentata entro 72 ore.
-Detenzione armi: obbligo di presentazione di certificazione medica ogni sei anni pena il ritiro delle armi. Il luogo di custodia deve fornire "adeguate garanzie di sicurezza".
-Avviso ai parenti: in sede di rilascio del porto armi vengono avvisati dall'interessato i parenti conviventi maggiorenni, anche i conviventi more uxorio.

-Storditori elettrici: istituisce il divieto di porto
-Puntatori laser: vietato il porto senza giustificato motivo di quelli di classe 3B o superiori. I classe IIIA , applicati sulle armi e non sono pericolosi per la retina, rimangono consentiti (salvo eventuali limitazioni derivanti dalla normativa venatoria).
-Armi da caccia in grado di camerare cartucce da pistola o rivoltella: sono armi da caccia ma le munizioni sono detenibili in numero di 200

© Polizia Provinciale di Genova (agg. al 24 aprile 2011) - riproduzione vietata senza autorizzazione . **Autore: isp. A. Atturo**